



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Spec. in materia di Impresa /rito contenzioso ordinario

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Vincenza Agneso,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2013 R.G. avente ad oggetto LEASING e vertente tra:
CLIENTI

attori

E

SOCIETA' DI LEASING

convenuta

Conclusioni: come da verbale del 2/4/2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio la società

S.p.a per ivi sentire, in via cautelare, ordinarsi alla convenuta di *"comunicare alla Centrale Rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli relative ai rapporti di cui in narrativa; disporre in relazione ai medesimi, inibitoria nei confronti della convenuta rispetto a qualsiasi futura ed analoga segnalazione"*. In via principale nel merito ha chiesto *"dichiarare la nullità per contrarietà alle disposizioni in materia di usura delle patture di indicizzazione/rischio cambio e/o di quelle relative alla remunerazione del capitale"*, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di eventuali somme indebitamente riscosse anche in via equitativa. Ha altresì proposto altre domande come nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato con *_____*; (pagine 59-63 dell'atto di citazione).

Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea anche perché contenenti richieste irriferibili alla fattispecie concreta e chiedendo la condanna per lite temeraria.

Incardinato il giudizio, non ammessa la richiesta di *_____* contabile formulata dagli attori, con ordinanza del 10.10.2014 la causa veniva rinviata al 2.4.2015 per precisazione delle conclusioni.

Medio tempore, dal 19.01.2015 questo giudice di *_____* assegnataria del ruolo in cui è compreso il presente procedimento.

Vanno innanzitutto dichiarate inammissibili le domande "cautelari" proposte da parte attrice, volte ad ordinare alla società convenuta *"comunicare alla Centrale Rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli relative ai rapporti di cui in narrativa"* e *"disporre, in relazione ai medesimi, inibitoria nei confronti della convenuta rispetto a qualsiasi futura ed analoga segnalazione"* in quanto formulate in via del tutto irrituale nel presente giudizio di merito, in palese violazione delle norme regolative del processo cautelare uniforme. Giova ricordare che la domanda cautelare si propone con ricorso da depositarsi in cancelleria e che, in corso di causa, pur essendo ammissibile il deposito dello stesso in udienza il ricorso cautelare deve essere comunque autonomo, non potendo la domanda essere contenuta neppure implicitamente in un altro atto, come quello introdotto, come invece avvenuto nel caso di specie.

Nel merito le domande sono palesemente infondate o vanno rigettate.

Per le domande formulate in via cautelare, l'attrice formula le proprie domande partendo dal presupposto che il contratto di leasing per cui è in causa (contratto n. 20972 del 31.01.2008) risulti indicizzato; ed invero le domande formulate presuppongono valutazioni in ordine a patti di "indicizzazione rischio/cambio", non riferibili alla presente fattispecie in quanto il contratto è stato invece stipulato a tasso fisso.



Del tutto generico appare anche il riferimento alla produzione di interessi anatocistici prodotti dall'asserito piano di ammortamento alla francese; invero dalle prospettazioni attoree non è possibile comprendere in che modo e mediante quali meccanismi sia avvenuta la produzione di interessi anatocistici. Sul punto, per mero scrupolo, mette conto evidenziare che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.

Nel caso di specie non vengono allegati elementi idonei a ritenere che il piano di ammortamento concordato dalle parti sia viziato da anatocismo, essendosi l'attore limitato ad affermazioni generiche e alla richiesta di una C.T.U.. Su quest'ultimo punto mette conto evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto tale mezzo diindagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e di quanto negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, circostanza appunto verificatasi nel caso di specie. Peraltro, il contratto in questione, stipulato come detto il 31 gennaio 2008, è disciplinato dalla delibera CICR 9 febbraio 2008, la quale all'art. 3, stabilisce che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*. Tale delibera legittima dunque, a certe condizioni, la produzione di interessi sulle rate insolute nell'ambito delle operazioni di finanziamento, come quella per cui è causa.

L'atto di citazione contiene inoltre riferimenti che in alcun modo possono inerire al contratto per cui è causa. Un esempio del tutto fuorviante e non riferibile alla presente fattispecie è il richiamo al contratto 4 you (pagina 30 atto di citazione) ovvero alle polizze index linked.

Consegue l'assoluta genericità delle domande (oltre che l'assoluta irriferebilità di alcune di esse alla presente fattispecie) che ne implicano il rigetto.



Infondata è altresì la richiesta di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. La domanda per come formulata deve essere rigettata in quanto postula l'assunzione da parte dei fideiussori di un'obbligazione futura e quindi non ancora venuta in essere, ciò che non inerisce al caso di specie essendo l'assunzione della garanzia avvenuta contestualmente alla stipula del contratto di leasing e quindi con riferimento ad obbligazioni esistenti al momento della sua stipulazione.

La palese infondatezza delle domande attoree, la evidente vaghezza di alcune delle domande per i numerosi riferimenti contenuti nella citazione a circostanze non riferibili alla presente fattispecie concreta, la palese volontà di affrontare in maniera seriale una materia estremamente tecnica e complessa come quella per cui è causa se giustificano la sussistenza dell'*an* della lite temeraria non consentono l'accoglimento della relativa domanda formulata dalla convenuta in quanto manca la prova del *quantum debeatur*. La Suprema Corte ha infatti sul punto stabilito che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extraccontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente su parte istante sia dell'*an* che del *quantum debeatur*" (cfr. ex plurimis Cass. n. 5524/1983; Cass. n. 5637/1982; Cass. n. 1355/2004; Cass. n. 21393/2005; Cass. n. 9080/2013; Cass. S.U. n. 7633/2004).

Il rigetto della domanda per lite temeraria comporta la compensazione delle spese di lite per 1/5 che vengono liquidate nella conseguente misura come dispositivo con riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da parte attrice nella causa r.g. n. /2013, ogni ulteriore deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- dichiara inammissibili le domande cautelari;
- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa per 1/5 le spese di lite e pertanto condanna i clienti

in solido tra loro, a rifondere alla società di leasing

S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che liquidano, per la quota indicata, in complessivi Euro 6.424,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 10.07.2015

Il Giudice
dott.ssa Vincenza Agnese

pagina 4 di 4

